



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 371/15/CONS

ARCHIVIAZIONE DELLA SEGNALAZIONE DEL SIGNOR MASSIMO BETTIN (CONSIGLIERE DEL COMUNE DI PADOVA E SEGRETARIO PROVINCIALE DEL PARTITO DEMOCRATICO DI PADOVA) E DEL SIGNOR MARCO CONCOLATO (PRESENTATORE PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA DELLA LISTA PARTITO DEMOCRATICO) NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PADOVA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 17 giugno 2015;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la delibera n. 165/15/CONS del 15 aprile 2015 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015”*;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015”;

VISTA la segnalazione del sig. Massimo Bettin, consigliere del Comune di Padova, nonché segretario provinciale del Partito Democratico di Padova e del Signor Marco Concolato, presentatore presso il tribunale di Padova della lista Partito Democratico, pervenuta in data 19 maggio 2015 (prot.n. 44062), con la quale è stata denunciata la violazione del divieto di comunicazione istituzionale da parte del predetto Comune in quanto *“in questi giorni sono state postalizzate, a mezzo cartaceo, decine di migliaia di lettere, come quella in allegato, presumibilmente destinate a tutti gli aventi diritto al voto residenti nel territorio del Comune di Padova. Il tutto su carta intestata del Comune di Padova e a Firma autografa del Sindaco Massimo Bitonci”*, ravvisandosi *“la mancanza degli elementi di indispensabilità e urgenza della medesima sottoscrizione da parte del Sindaco trattandosi di atto che in via amministrativa viene ordinariamente sottoscritto dal dirigente responsabile del settore”*;

VISTA la nota del Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto del 20 maggio 2015 (prot. n. 44113) con la quale è stato avviato il procedimento attraverso la richiesta al Comune di Padova delle prescritte controdeduzioni;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal predetto Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto in data 21 maggio 2015 (prot. n. 44541) e la proposta di archiviazione della segnalazione formulata con la seguente motivazione che *“la contestata nota del sindaco del Comune di Padova non costituisca attività di comunicazione istituzionale, bensì dovuto atto di adempimento elettorale, demandato dalla legge al Sindaco, che agisce quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell’art. 54 del T.U. n. 267 del 18/08/2000”*;

VISTE, in particolare, le memorie del 20 maggio 2015, con le quali il sindaco del Comune di Padova rileva quanto segue:

- la quasi totalità delle norme contenute nella legge 28/2000 è volta esclusivamente a regolare la comunicazione politica tramite i mass media;
- il divieto di cui all’art. 9 risulta riferito alla comunicazione concepita come mezzo di promozione dell’immagine dell’Ente o dei protagonisti della competizione elettorale restando comunque salva la comunicazione intesa come servizio necessario ai cittadini;
- pertanto, sono ammesse tutte quelle comunicazioni che non possiedono in sé un contenuto propagandistico, come chiarito dal Ministero dell’Interno nella circolare n. 20/2005;
- nel merito della lettera inviata circa la verifica della validità della tessera elettorale, si rappresenta che essa non presenta neppure minimamente alcun richiamo diretto o



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

indiretto a iniziative, manifestazioni, attività riconducibili al mandato elettorale del Sindaco, né all'Amministrazione Comunale largamente intesa;

- pertanto, non sembra comunque trattarsi di attività di comunicazione istituzionale, atteso che il Sindaco agisce quale Ufficiale di Governo ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del T.U. 267/2000 e considerando che la stessa tessera elettorale reca il nome e il cognome del Sindaco;

PRESA VISIONE della lettera oggetto della citata segnalazione e allegata alla documentazione istruttoria, nonché di tutti gli elementi acquisiti alla data di conclusione degli accertamenti istruttori;

CONSIDERATO che dalla relazione istruttoria si evince che secondo la prassi consolidata dell'Autorità il divieto di comunicazione istituzionale *“trovi applicazione nei confronti di tutte le iniziative di comunicazione istituzionale, comunque diffuse, poste in essere da una pubblica amministrazione e, dunque, non solo per quelle veicolate attraverso il mezzo radiotelevisivo o la stampa. Ne consegue che la norma trova applicazione anche allorquando la comunicazione istituzionale illegittima sia veicolata attraverso siti istituzionali degli enti o mediante l'invio a mezzo posta di pubblicazioni che illustrano l'attività di un ente”*, considerandosi vietate *“tutte le attività informative dirette essenzialmente a proporre un'immagine positiva dell'Ente, delle sue istituzioni e dei suoi organi, allo scopo di legittimarne l'operato svolto o di enfatizzarne i meriti”*, mentre nel caso di specie *“con la lettera oggetto di segnalazione il Sindaco di Padova, in buona sostanza, invita gli elettori a verificare che nella propria tessera elettorale ci siano ancora spazi disponibili per consentire la timbratura da parte dei componenti del seggio elettorale; inoltre, viene ricordata la possibilità di chiedere una nuova tessera agli uffici comunali indicandone i recapiti”*, come confermato dagli artt. 24 e 54, comma 2, del *Testo Unico* delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e dalle circolari del Ministero dell'Interno n. 12 e n. 13 del 2015;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dal citato art. 9 è stato ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2015;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che al fine di consentire a tutti gli elettori la partecipazione al voto il Ministero dell'Interno ha sollecitato gli Enti a predisporre in materia di servizio elettorale apposite attività di comunicazione ed *“ogni opportuna misura organizzativa volta a potenziare e ad ottimizzare il ..servizio”* (circolari n. 12 e 13 del 2015) ;

RILEVATO, in particolare, che il Comune di Padova oltre alla spedizione della lettera, ha realizzato al riguardo informazioni ad hoc sul sito istituzionale Padovanet, affissione di manifesti negli spazi pubblicitari della città e ripetuti comunicati stampa;

CONSIDERATO pertanto che sulla base delle motivazioni addotte dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, la lettera di comunicazione in oggetto è stata inviata nel corso della campagna elettorale delle elezioni regionali del 31 maggio 2015, in quanto informazione elettorale adottata dai Sindaci, così come previsto dalla citata circolare del Ministero dell'Interno n. 13/2015, richiamata dal predetto Comitato regionale;

RITENUTO, pertanto, di condividere la proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento per le su esposte motivazioni.

Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del medesimo decreto, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata ai soggetti segnalanti e al Comune di Padova ed è altresì trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 17 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani